

**COMUNE DI JESOLO**  
PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO**  
**DI TUTELA DEGLI ANIMALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10/04/2007*

*Determinazione importo sanzioni: deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 7/06/2011*

## INDICE

- Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Esclusioni
- Art. 3 – Competenze del Sindaco
- Art. 4 – Tutela degli animali
- Art. 5 – Detenzione e maltrattamento di animali
- Art. 6 – Altri atti vietati
- Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 8 – Avvelenamenti e trappole
- Art. 9 – Esposizione e vendita di animali
- Art. 10 – Circolazione dei cani
- Art. 11 – Colonie feline
- Art. 12 – Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 13 – Detenzione di volatili
- Art. 14 – Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Ordinanza ingiunzione
- Art. 17 – Modalità per le procedure sanzionatorie
- Art. 18 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente:

- animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza;
- animali sinantropi: animali che vivono con l'uomo ma non insieme a lui, ovvero condividono, semplicemente, lo stesso territorio, anche urbano, come ad esempio i colombi, i topi, i gabbiani, ecc;
- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza;
- animale selvatico: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà.

## **Art. 2 – Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfezione e derattizzazione;

## **Art. 3 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Art. 4 – Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 ed alla Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.

#### **Art. 5 – Detenzione e maltrattamento di animali**

1. E' vietato lasciar vagare e/o abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.

3. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

4. E' vietato tenere cani, gatti ed altri animali, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Inoltre, l'accesso alla cuccia deve avere dimensioni adeguate alla taglia dell'animale. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9. Ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

6. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere temporaneamente i cani ad una catena lunga almeno 5 metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza da terra di almeno metri 1,50; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

#### **Art. 6 – Altri atti vietati**

1. In tutto il territorio comunale è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b) tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse dovranno essere sottoposte alla valutazione di un medico veterinario della competente ASSL;
- c) addestrare ed utilizzare animali per combattimenti;
- d) nelle altre fattispecie di addestramento, ricorrere a metodi violenti o di costrizione fisica non adeguati alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche;
- e) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri;
- f) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti, in particolare a scopo di scommesse;
- g) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a rispettare le specifiche norme in materia della legislazione vigente, deve assicurare:
  - 1) l'aerazione del veicolo;

- 2) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - 3) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere dell'animale;
- h) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
  - i) utilizzare animali per la pratica dell'acconciatura;
  - j) spellare o spennare animali vivi;
  - k) sopprimere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanascico e con la preventiva anestesia praticati esclusivamente da un medico veterinario;
  - l) trasportare animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

#### **Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

#### **Art. 8 – Avvelenamenti e trappole**

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari liberi professionisti che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a dare segnalazione al servizio veterinario dell'ASSL, che provvederà a comunicarla all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e disinfestazione.

#### **Art. 9 – Esposizione e vendita di animali**

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze anatomiche, fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione degli stessi animali ai raggi solari ed alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. Durante gli orari di chiusura deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

2. E' vietato in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere, mostre, esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti, la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito in ogni caso un adeguato benessere.

3. Comunque su tutto il territorio comunale l'allestimento di qualunque mostra itinerante, quali fiere ed esposizioni, nonché dei circhi con presenza di animali è soggetto:

- o al rilascio da parte del competente Servizio Veterinario dell'A.S.S.L. del nulla osta previsto dal D.G.R. n. 1707 del 18.06.2004 "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti";
- o alla vigilanza da parte del competente Servizio Veterinario dell'A.S.S.L. di concerto con gli organi di Pubblica Sicurezza prevista dal D.G.R. n. 3882 del 31.12.2001 "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

#### **Art. 10 – Circolazione dei cani**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, salvo a quelle destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, che a tal fine verranno chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. Fatte salve le particolari disposizioni vigenti in materia, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia fissato per legge o qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche la museruola.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio.
4. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario dell'ASSL. Sono fatte salve le eventuali disponibilità offerte dalle associazioni animaliste.
5. E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei settori veterinari dell'ASSL o da veterinari liberi professionisti autorizzati.
6. In deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'uso del demanio, la circolazione dei cani sull'arenile è ammessa nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 11 – Colonie feline**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo previo nulla osta del competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
4. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con modo eutanasico e con la preventiva anestesia praticati unicamente da medici veterinari.

#### **Art. 12 – Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' vietato tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

#### **Art. 13 – Detenzione di volatili**

1. Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

#### **Art. 14 – Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili**

1. Per gli animali di cui al presente articolo sono previste le norme contenute nella Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e s.m.i., nel D.M. del 19 aprile 1996 e s.m.i. nonché nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 31 dicembre 2001 n. 3882, dove vengono definite le linee guida univoche da applicarsi nel territorio della regione Veneto in materia di detenzione, allevamento e

commercio di animali esotici e delle specie di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

#### **Art. 15 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste da norme di rango superiore e dal codice penale, l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.05.2003, **sanzione amministrativa determinata in € 300.00 da Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 07.06. 2011.**

#### **Art. 16 – Ordinanza ingiunzione**

1. In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, la sanzione pecuniaria sarà determinata entro la cornice edittale da € 100,00 a € 500,00.

#### **Art. 17 – Modalità per le procedure sanzionatorie**

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.